

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

tra

**Regione del Veneto, Ente Parco Colli Euganei e Agenzia Veneta per l'Innovazione
nel Settore Primario - Veneto Agricoltura****PREMESSO che**

- Nel territorio veneto la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo e la difesa delle coste, nonché la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti, di cui all'art. 8 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1978, Legge forestale regionale, vengono attualmente svolti dalla Regione del Veneto, dall'Ente Parco Colli Euganei e dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario (di seguito chiamata Veneto Agricoltura) mediante addetti inquadrati con contratto privatistico regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal contratto integrativo regionale di lavoro del 27 giugno 2012, recepito con DGR 1537/12;
- In ottemperanza con gli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla DGR 1014 del 4 luglio 2017, si è proceduto con lo sviluppo di un progetto di riorganizzazione del settore, con la concentrazione delle risorse finanziarie e umane presso un unico Ente che presenti idonea organizzazione, agilità contabile-finanziaria e capacità manageriale nella attuazione degli interventi, pur mantenendo le medesime modalità di esecuzione dei lavori.
- La Regione del Veneto intende quindi mantenere le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, unitamente alle funzioni di progettazione, in relazione all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1978;
- È al contempo importante che la Regione, quale ente preposto alle funzioni di programmazione, mantenga tale ruolo anche in relazione all'esecuzione dei predetti lavori, valorizzando le competenze professionali già ampiamente maturate e conservando i poteri di programmazione e direzione delle attività lavorative, trasferendo le attività più direttamente esecutive;
- Sulla base di tali considerazioni, è stata elaborata una proposta di legge (art. 13 PDL 291) che prevede l'attribuzione a Veneto Agricoltura delle competenze di cui all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, in attuazione della programmazione approvata dalla Giunta Regionale, attribuendo a Veneto Agricoltura le correlate risorse finanziarie;
- Le parti concordano che, nell'immediato dell'entrata in vigore delle predette disposizioni di legge e in attesa dell'assestamento della struttura organizzativa di Veneto Agricoltura, è opportuno un periodo di sperimentazione, fatta salva la rideterminazione dell'assetto dei rapporti tra le parti alla luce dell'esito della sperimentazione e delle prospettive definitive di assestamento dell'organizzazione e delle funzioni;



- Per le particolarità dell'attività faunistica svolta dalla squadra dell'Ente Parco Colli Euganei, è necessaria un'attenzione maggiore e quindi uno specifico protocollo per il progressivo trasferimento di tutte le competenze;
- Il trasferimento del personale in questione rientra negli ambiti del trasferimento di ramo d'azienda che quindi esula dai tetti di spesa definiti per Veneto Agricoltura;

CONSIDERATO che

- La Giunta regionale ha approvato la DGR 50/INF del 6 dicembre 2017
- In data 13 dicembre 2017 è stato sottoscritto l'accordo sindacale tra Regione del Veneto, A.V.I.S.P. (Veneto Agricoltura), Ente Parco Colli Euganei e le OO.SS.
- La Giunta regionale con deliberazione n. del ha approvato lo Schema della presente Convenzione per l'attribuzione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta.
- Il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Finanziaria regionale e il Collegato alla Legge Finanziaria
- Le parti condividono la prospettiva dell'acquisizione da parte di Veneto Agricoltura dell'assunzione di ogni funzione inerente alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e di voler adottare ogni iniziativa congiunta finalizzata al raggiungimento di tale risultato entro il periodo di validità della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra Regione del Veneto, Ente Parco Colli Euganei e Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura

SI CONVIENE quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Funzioni dei soggetti sottoscrittori

La Regione del Veneto, quale ente titolare dei compiti di programmazione anche in materia di opere di sistemazioni idraulico-forestali, predispone la programmazione medesima e si avvale di Veneto Agricoltura, secondo le modalità previste nella presente convenzione, che provvede all'esecuzione degli interventi programmati in tutto il territorio regionale, a mezzo del personale trasferito come da premesse e assunto ai fini dell'esecuzione delle predette opere.

In particolare, competono alla Regione, con le connesse responsabilità:

- a) la programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali (cd. SIF);



- b) la progettazione dei lavori e la correlata validazione sulla base del Programma delle attività di cui alla precedente lettera a), in modo da garantire a Veneto Agricoltura la totale copertura delle esigenze occupazionali per il personale utilizzato nell'esecuzione dei lavori, fornendo con adeguata tempistica i relativi progetti esecutivi, completi di tutte le autorizzazioni;
- c) la nomina al proprio interno del Responsabile Unico del Procedimento, della Direzione Lavori e del Responsabile della sicurezza, nel caso di appalti indetti per conto di Veneto Agricoltura ex D. Lgs. 50/2016; Veneto Agricoltura provvede al pagamento delle fatture emesse a carico della medesima, eventualmente avvalendosi del supporto di personale regionale.

In particolare, competono ad Veneto Agricoltura:

- a) la gestione del rapporto di lavoro del personale trasferito, a decorrere dal 1 gennaio 2018 sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale e fiscale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo i trattamenti a tali titoli praticati dall'Amministrazione Regionale;
- b) l'organizzazione delle squadre di lavoro in conformità alle esigenze comunicate dalla direzione lavori;
- c) la determinazione delle tempistiche e ogni altra decisione necessaria ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, in conformità alla programmazione e alla progettazione.
- d) la nomina al proprio interno del Responsabile Unico del Procedimento e la conseguente nomina della Direzione Lavori e del Responsabile della sicurezza, nel caso di appalti di servizi, lavori e forniture gestiti direttamente.

I contratti di lavori, forniture e servizi possono essere stipulati in nome e per conto di Veneto Agricoltura dai dirigenti regionali attualmente responsabili delle Unità Organizzative Forestali, previa delega.

Resta inteso che Veneto Agricoltura eseguirà le opere programmate in piena conformità ai progetti validati secondo le modalità conformi al proprio ordinamento, con le maestranze e i mezzi necessari in relazione agli interventi da realizzare.

Art. 3 - Personale

Per quanto concerne il personale dipendente della Regione del Veneto, sottoposto a contratto privatistico regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2010 addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, si conviene che:

- a) la Regione del Veneto provvederà ad effettuare entro il 31 dicembre 2017 la trasformazione della qualifica da operaio a impiegato per gli addetti muniti di idonea professionalità e utilizzati in attività per le quali il CCNL riconosce la predetta qualifica, con mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto nella qualifica di operaio, se più favorevole, con attribuzione di assegno ad personam riassorbibile con gli aumenti contrattuali;
- b) la Regione del Veneto provvederà a effettuare entro il 31 dicembre 2017 tutte le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di rapporti di lavoro nella misura concordata tra le parti collettive;
- c) Veneto Agricoltura nel corso del 2018, e negli anni a seguire, procederà all'assunzione del personale a tempo determinato entro il 1 marzo omogeneamente in ciascun territorio con un



- unico contratto di lavoro, in conformità alle esigenze connesse alla programmazione dei lavori adottata dalla Regione, assicurando, salvo giustificato motivo, 165 giornate contributive per annualità, e comunque nel rispetto dei diritti di precedenza stabiliti dal contratto integrativo regionale di lavoro.
- d) A Veneto Agricoltura verranno trasferiti, senza soluzione di continuità, dal 1 gennaio 2018 i lavoratori forestali a tempo indeterminato in forza alle UO Forestali (**Allegato A1**);
- e) Veneto Agricoltura potrà usufruire anche di personale distaccato, qualora necessario, dalla Regione per lo svolgimento di RUP e Direttore dei Lavori da eseguire in amministrazione diretta, nella misura e nelle forme che verranno successivamente concordate in base alle esigenze operative.

La Regione assicura che a tutto il personale trasferito ed eventualmente distaccato ai sensi della presente convenzione è stata somministrata la formazione e i relativi aggiornamenti in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i. per le mansioni ricoperte presso l'Amministrazione regionale. Assicura altresì che il medesimo personale è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del citato D.Lgs. n. 81 del 2008.

La Regione fornirà inoltre adeguato supporto mediante proprio personale, per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali connesse alla realizzazione dei lavori, di cui alla presente convenzione, quali, a titolo esemplificativo: supporto alla gestione del rapporto di lavoro del personale trasferito, adempimenti di cui al ciclo della spesa, procedure di individuazione del contraente, gestione del patrimonio, manutenzioni di beni mobili e immobili.

Resta inteso che la Regione del Veneto rimane responsabile della gestione del rapporto di lavoro e correlate modalità di impiego, praticate per il periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento a Veneto Agricoltura.

La Regione si impegna sin d'ora a manlevare Veneto Agricoltura da ogni pretesa fatta valere dal personale ovvero dagli Istituti previdenziali e assicurativi e/o comunque da qualsivoglia terzo, con riferimento a ogni controversia instaurata o instauranda, relativa al periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento, anche con riferimento a pretese connesse a determinazioni assunte dalla Regione in tale periodo. Per questo Veneto Agricoltura si impegna a dare notizia immediata alla Regione di eventuali pretese fatte valere, sia con atto stragiudiziale che con atto giudiziale.

Veneto Agricoltura è tenuta al rispetto dell'accordo sindacale sottoscritto dalla Regione del Veneto con le OO.SS. il 13 dicembre 2017, in allegato (**Allegato A2**).

Art. 4 - Copertura della spesa

Per l'esecuzione delle attività e dei lavori oggetto della presente convenzione, la Regione stanZIA € 21 milioni all'anno.

In particolare, tali somme verranno erogate a Veneto Agricoltura come segue. La Regione eroga, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, l'importo di € 16 milioni a titolo di contributo ordinario.



I restanti € 5 milioni per acquisti classificati come spesa di investimento saranno erogati ad intervenuta approvazione della programmazione regionale e in esecuzione della stessa.

Quanto sopra fatta salva ogni ulteriore diversa classificazione conforme al regime giuridico del bilancio di Veneto Agricoltura.

Ogni risparmio conseguito annualmente di spesa erogata a titolo di contributo ordinario verrà accantonata in apposito fondo che sarà vincolato alla corresponsione del TFR maturato anteriormente al 31 dicembre 2017.

Ogni anno Veneto Agricoltura sarà tenuta a presentare apposito rendiconto delle spese sostenute, come meglio specificato al successivo art. 10 della presente convenzione.

Art. 5 - Attività emergenziali di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivi

La Regione si avvale del personale trasferito a Veneto Agricoltura e di quello assunto a tempo determinato, adeguatamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, per attività di pronto intervento sia al fine di tutelare il patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. n. 6 del 24 gennaio 1992 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", sia in caso di emergenze di protezione civile che interessano il patrimonio arboreo o l'assetto idrogeologico, che sono esplicitate nell'apposito allegato alla presente convenzione (**Allegato A3**).

E' demandata a successivi accordi tra i direttori di Veneto Agricoltura e della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale la definizione di eventuali aspetti di dettaglio in merito alle procedure per la gestione delle attività emergenziali di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivo.

Art. 6 - Aspetti inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri

Le misure per la sicurezza degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale previste dalla normativa vigente nell'ambito dei cantieri di lavoro, ivi compresa la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali –DPI – ai lavoratori, sono garantite da Veneto Agricoltura.

Veneto Agricoltura con propri atti individuerà al proprio interno la figura del Datore di Lavoro e del Dirigente agli effetti della sicurezza.

La Regione provvederà con risorse proprie agli interventi di messa in sicurezza e manutenzione degli immobili, qualificati come luoghi di lavoro nell'ambito dei quali potrà operare in tutto o in parte il personale trasferito a Veneto Agricoltura ai sensi della presente convenzione. Per tali immobili rimarrà in capo alla stessa Regione l'organizzazione delle misure di sicurezza, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro.

**Art. 7 - Durata**

La presente convenzione, avente finalità sperimentale, ha durata fino al 31 dicembre 2020 ed è prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a tre anni, previo accordo scritto tra le parti, salvo eventuale diversa allocazione delle attività e delle funzioni da parte della stessa Regione del Veneto.

Art. 8 - Identificazione e gestione dei beni messi a disposizione

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione e per l'esercizio delle attività e delle funzioni ivi considerate, Veneto Agricoltura viene immessa nella disponibilità dei beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà della Regione del Veneto, già utilizzati dalla stessa, in buono stato di conservazione e funzionanti, quali ad esempio: mezzi d'opera, automezzi, materiali, utensili ed ogni strumento e apparecchiatura necessari per lo svolgimento delle attività cantieristiche forestali, così come individuati nei rispettivi elenchi di cui agli **Allegati A4 e A5**.

In particolare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione al personale trasferito a Veneto Agricoltura viene assicurata da parte delle competenti strutture regionali, la disponibilità di tutti i dispositivi individuali di protezione in buono stato di conservazione e funzionanti già in dotazione al medesimo personale durante il precedente servizio presso la Regione.

All'atto della consegna dei beni immobili, la Regione provvederà a consegnare a Veneto Agricoltura una relazione tecnica sottoscritta da propri tecnici competenti, in cui darà atto che detti immobili sono idonei all'uso cui sono destinati, conformi alla normativa vigente.

I beni immobili, i beni mobili registrati e non, di proprietà della Regione Veneto saranno dalla stessa messi a disposizione di Veneto Agricoltura a titolo di comodato d'uso gratuito. Le spese di assicurazione e di funzionamento dei fabbricati (luce, acqua, gas, riscaldamento, locazioni, ecc.) nonché gli adempimenti relativi alle autorizzazioni (CPI, autorizzazione allo scarico, estintori, ascensori, normativa relativa agli impianti di riscaldamento ed elettrici, ecc.) restano a carico della Regione. Restano altresì a carico della Regione le spese di assicurazione imposte e tasse ed ogni altro onere a carico della proprietà, relativamente a tutti i suddetti beni.

Nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura redigeranno apposito verbale di consistenza dei beni immobili e beni mobili registrati.

Entro tre mesi verrà fornito a Veneto Agricoltura l'inventario dei beni mobili di proprietà regionale, già consegnati a Veneto Agricoltura secondo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione.

Nel periodo di esercizio delle funzioni, gli acquisti di beni mobili non registrati che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione delle attività saranno effettuati in proprio da Veneto Agricoltura, comunque sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni alla stessa demandate. Eventuali acquisti di beni immobili e beni mobili registrati avverranno in conformità alle previsioni di cui alla legge istitutiva di Veneto Agricoltura e



previamente autorizzati dalla competente Direzione Regionale con trascrizione a favore della Regione Veneto ed assegnazione in comodato d'uso ad Veneto Agricoltura ai sensi della presente convenzione.

Veneto Agricoltura provvederà in proprio alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ad essa messi a disposizione nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili che saranno dalla stessa realizzati o acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e delle funzioni. Veneto Agricoltura effettuerà periodiche verifiche sullo stato di conservazione dei beni immobili necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate indicando alla Regione del Veneto le eventuali necessità manutentive di competenza di quest'ultima, determinandone un ordine di priorità, al fine di consentire l'allocazione di risorse finanziarie all'uopo disponibili. Veneto Agricoltura non risponderà pertanto di eventuali danni connessi alla mancata manutenzione dei beni immobili messi a disposizione dalla Regione.

Resta comunque inteso che ove Veneto Agricoltura dovesse accertare l'esigenza di provvedere alla manutenzione ed ai ripristini delle opere con imperiosa urgenza per fare fronte ad esigenze non rinviabili, potrà provvedere con fondi propri, salvo ratifica della Regione Veneto e rimborso delle spese sostenute nelle forme e nei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/16.

Qualora dovesse sopravvenire una diversa determinazione di iniziativa regionale relativa all'allocazione delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione, tutti i beni di proprietà della Regione del Veneto, già in comodato d'uso a Veneto Agricoltura, dovranno essere ad essa restituiti, ovvero messi a disposizione del soggetto che la stessa dovesse indicare quale subentrante nelle funzioni, in buono stato manutentivo, fatto salvo il deperimento conseguente all'utilizzo ordinario.

Nel periodo di vigenza della presente convenzione le parti potranno individuare i beni mobili, registrati e non, non più funzionali o idonei all'esercizio delle attività di cui al presente atto, nonché le relative modalità di dismissione che, se attuata da Veneto Agricoltura, dovrà avvenire previa specifica autorizzazione regionale.

Art. 9 - Svolgimento dell'attività

In virtù della presente convenzione, Veneto Agricoltura procederà all'espletamento delle attività indicate nel precedente art. 2 con riferimento ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Veneto Agricoltura potrà svolgere per proprio conto, attività analoga a quella oggetto della presente convenzione, nell'ambito territoriale regionale - anche con l'utilizzo dei beni messi a disposizione di cui al precedente art. 8 nonché di quelli che saranno dalla stessa Veneto Agricoltura realizzati o acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e funzioni - nei confronti di Enti pubblici, o loro articolazioni territoriali; in tal caso, dette attività dovranno essere identificate separatamente rispetto a quelle oggetto di trasferimento.

Veneto Agricoltura risponderà, tenendo all'uopo manlevata la Regione del Veneto, di tutti i danni - anche causati a terzi - che dovessero essere determinati dall'esercizio delle funzioni e delle attività



trasferite, ad esclusione dei danni riconducibili ad errori di programmazione e/o di progettazione delle opere di sistemazione idraulico – forestale attività queste di esclusiva competenza della Regione, così come previsto dall'art. 2 della presente Convenzione.

Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine alla riconducibilità dei danni alla responsabilità dell'attività di programmazione e progettazione da parte della Regione ovvero all'attività esecutiva di Veneto Agricoltura, le Parti provvederanno in contraddittorio, con l'ausilio di personale tecnico all'uopo nominato, ad individuare il soggetto responsabile del risarcimento dei danni eventualmente reclamati da terzi.

Art. 10 - Rapporti tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura

La Regione del Veneto individua nella Direzione Operativa il soggetto che eserciterà il controllo sul rispetto dei contenuti della presente convenzione. Veneto Agricoltura individua nella struttura Direzione dell'Agenzia l'organismo preposto al medesimo compito per suo conto.

In conformità alla propria legge istitutiva Veneto Agricoltura provvederà a presentare entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, una relazione a conclusione dell'attività svolta nell'anno precedente; entro il 30 settembre di ciascun anno, nell'ambito del proprio Programma di attività, provvederà a presentare le attività da eseguire nell'anno successivo così come concordate con la struttura regionale.

Art. 11 – Attività forestali e faunistiche dell'Ente Parco Colli Euganei

Con riferimento al trasferimento del personale addetto alle attività faunistiche e forestali dell'Ente Parco Colli Euganei a Veneto Agricoltura e per la programmazione e la gestione degli interventi, le parti convengono che:

- 1) il personale a tempo indeterminato viene trasferito a Veneto Agricoltura con decorrenza 1 gennaio 2018, con relativo trasferimento del TFR accantonato dall'Ente;
- 2) Il personale a tempo determinato verrà assunto da Veneto Agricoltura entro il 1 marzo di ogni anno, con eccezione degli addetti all'attività faunistica che dovranno essere assunti entro il 1 febbraio 2018;
- 3) Il personale addetto all'attività faunistica – a tempo indeterminato e determinato – verrà distaccato per l'anno 2018 presso l'Ente Parco stante la necessità di garantire la continuazione senza interruzioni dell'attività della squadra faunistica.
- 4) Per il 2018, le spese di funzionamento dell'attività faunistica svolta dal personale distaccato da Veneto Agricoltura all'Ente Parco Colli Euganei vengono sostenute da Veneto Agricoltura, per l'importo complessivo desumibile dalle corrispondenti voci del bilancio dell'Ente Parco per l'anno 2017.
- 5) Veneto Agricoltura e Ente Parco Colli Euganei provvederanno, con riferimento alla squadra faunistica, entro il 31 gennaio 2018 alla sottoscrizione di un protocollo operativo per la gestione del personale, dei beni e delle attività.



Resta inteso che anche in questo caso, le sedi di lavoro rimangono le stesse.

Si allega (**Allegato A6**) l'elenco del personale operaio a tempo indeterminato forestale e faunistico da trasferire, e l'elenco dei beni mobili per la squadra forestale che vengono concessi in regime di comodato d'uso gratuito.

Art. 12 - Elezione di domicilio

Ai fini del presente atto:

- Regione del Veneto elegge domicilio in Venezia, presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;
- Ente Parco Colli Euganei elegge domicilio in Este (PD), Via Rana Cà Mori;
- Veneto Agricoltura elegge domicilio in Legnaro (PD) presso Agripolis, viale dell'Università 14.

Art. 13 - Comitato di conciliazione

Gli eventuali problemi d'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte da un Comitato di conciliazione costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Veneto Agricoltura, uno dalla Regione del Veneto ed il terzo dall'Ente Parco Colli Euganei.

Art. 14 – Norma finale

Eventuali modifiche che attengono aspetti tecnici e gestionali e che non incidono sulle competenze e obblighi dei soggetti sottoscrittori saranno poste in essere mediante appendici alla presente convenzione, da approvare e sottoscrivere a cura dei dirigenti competenti.

Per

Regione del Veneto

.....

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario - Veneto Agricoltura –

.....

Ente Parco Colli Euganei

.....



ALLEGATI:

A1 Elenco addetti a tempo indeterminato

A2 Accordo sindacale sottoscritto dalla Regione, Veneto Agricoltura e Ente Parco Colli Euganei con le OOSS il 13 dicembre 2017

A3 Protocollo operativo di impiego degli operai forestali per attività di incendio boschivo e di protezione civile

A4 Elenco beni mobili e strumentali

A5 Elenco beni immobili, fabbricati e aree funzionali

A6 Ente Parco Colli Euganei: elenco del personale forestale da trasferire, elenco beni mobili e mobili registrati